



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Politiche del Personale e Affari Generali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 25190 del 08. 08. 2011
110/04.06.02 Gestione fascicolo personale

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo VV.F.*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici Ispettivi per
l'Italia Settentrionale, l'Italia Centrale e la
Sardegna e per l'Italia Meridionale e la
Sicilia*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

Per conoscenza

*Al Sig. Dirigente Generale Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*

SEDE

Oggetto: Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011- "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"- art. 16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti- regime di reperibilità- assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Politiche del Personale e Affari Generali

In data 1/08/2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 10/2011 (All.1), ha fornito chiarimenti in merito alle novità normative introdotte dall'art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111, riguardanti la materia dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici.

In particolare, il comma 9 dell'art.16 del citato D.L. ha sostituito il contenuto del comma 5 dell'art. 55 septies del D.Lgs. 165/01 ed ha aggiunto, al medesimo articolo, i commi 5 bis e 5 ter.

Il comma 10 del medesimo art. 16 ha previsto poi che *"le disposizioni dei commi 5, 5 bis e 5 ter, dell'art. 55 septies, si applicano anche ai dipendenti di cui all'art. 3 del D.lgs 165/2001"*, estendendo, quindi, anche al personale in regime di diritto pubblico, tra cui è compreso quello appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la disciplina concernente i presupposti per la richiesta di visita fiscale, le fasce orarie di reperibilità e le modalità di giustificazione delle assenze in caso di visite, terapie prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Al fine di consentire un inquadramento chiaro ed esaustivo delle innovazioni introdotte si riporta il contenuto del comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ora sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Politiche del Personale e Affari Generali

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Premesso quanto sopra, il Dipartimento della Funzione pubblica, con la suindicata circolare, ha precisato, al fine di "fugare alcuni dubbi interpretativi emersi dopo le varate modifiche con il Dlgs 150/2009", che a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (6 luglio 2011), la normativa si applica anche nei confronti delle categorie di personale di cui all'art. 3 del Dlgs 165/2001, e, quindi, anche nei confronti di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La principale innovazione introdotta dalla citata normativa consiste nel fatto che viene rimessa alla **discrezionalità del dirigente la valutazione sui casi in cui inviare le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego assente per malattia**. La decisione di richiedere la visita deve tenere conto infatti della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita.. **L'obbligo permane comunque "dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"**.

L'altra rilevante novità, sottolineata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata circolare, riguarda l'estensione dell'applicabilità del Decreto n.206 del 18.12.2009 (All.2), con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha individuato le fasce orarie di reperibilità e le relative esenzioni, anche al personale in regime di diritto pubblico, tra cui è ricompreso il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, con le nuove disposizioni normative, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è soggetto ad un **orario di reperibilità entro il quale devono essere effettuate le visite fiscali più esteso rispetto a quello previsto dalla normativa contenuta nei DPR 7 maggio 2008, in quanto sono 7 e non più 4 le ore complessive di reperibilità giornaliera presso il proprio domicilio: la mattina dalle 9 alle 13, e ed il pomeriggio dalle 15 alle 18.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Politiche del Personale e Affari Generali

Durante queste fasce orarie il dipendente ha l'obbligo della reperibilità presso il suo domicilio, obbligo che sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Da tale obbligo sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro deriva, oltre che da infortuni sul lavoro come già previsto dai DPR 7 maggio 2008, da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il decreto 206/2009 specifica, inoltre, nel secondo comma dell'articolo 2 l'esclusione dall'obbligo della reperibilità per i dipendenti presso i quali è stata già effettuata una visita fiscale nel periodo di prognosi indicato nel certificato.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento (tel. 06 465 29557), si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si prega di voler rappresentare quanto sopra a tutto il personale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Tecnica

